TESTO UNICO L'IMPOSTA DI REGISTRO

Art. 27

Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione

Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.

Abrogato dal 1 gennaio 2027 · versione 97

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico l'imposta di registro
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Titolo	III — Applicazione dell'imposta
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-l-imposta-di-registro/art-27-atti-sottoposti-a-condizione-sospensiva-approvazione-od-omologazione/versione/97

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it